



CAPITOLATO SPECIALE

**GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO,
ASSISTENZA E FORMAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE DEL SETTORE
BILANCIO E RAGIONERIA
CIG 7329537D43.**

PARTE NORMATIVA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO.

ART. 1

Oggetto della procedura di affidamento dell'appalto

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la gara ha per oggetto l'affidamento dell'appalto pubblico di fornitura del seguente servizio di supporto, assistenza e formazione della struttura comunale del settore bilancio e ragioneria, finalizzato alla predisposizione degli atti nel percorso di armonizzazione dei sistemi contabili - d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Le specifiche tecniche della fornitura del contratto sono disciplinate dalla Parte Tecnica del presente Capitolato Speciale.

ART. 2

Luogo di esecuzione dell'appalto

Il servizio andrà reso presso gli uffici del Comune di Castrovilli.

ART. 3

Durata dell'appalto

La durata dell'appalto di fornitura è di mesi 36 (trentasei), a decorrere dalla data stipula del contratto. Alla scadenza, il contratto può essere altresì prorogato, alle medesime condizioni, nelle more dell'ultimazione delle procedure di affidamento di un nuovo contratto.

ART. 4

Valore dell'appalto

L'importo del contratto di appalto è pari a complessivi Euro 151.200,00, (centocinquantunomiladuecentoeuro/00) oltre Iva. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara. La spesa relativa all'appalto è finanziata con entrate proprie della stazione appaltante.

ART. 5

Responsabile unico della procedura di affidamento (Rup)

La procedura di affidamento dell'appalto di fornitura e la fase di esecuzione del contratto sono attribuite al Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Al RUP, relativamente alla procedura di affidamento indicata in oggetto, sono assegnati i compiti e le funzioni indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.-

ART. 6

Procedura di affidamento dell'appalto

L'affidamento dell'appalto di fornitura deve garantire la qualità della prestazione e rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

Con l'osservanza dei predetti principi, l'affidamento della fornitura avviene mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - C.I.G. **7329537D43** (Codice identificativo di Gara):

ART. 7 **Criterio di selezione delle offerte**

In relazione alle caratteristiche oggetto del contratto, la migliore offerta viene selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei criteri di valutazione pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e indicati, nel Bando di gara.

ART. 8 **Requisiti di partecipazione**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento indicata in oggetto i soggetti elencati nell'art. 45, D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i. in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale indicati dal bando e dal disciplinare di gara.

ART. 9 **Accesso agli atti della procedura di affidamento**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento è disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Nella procedura aperta, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, il diritto di accesso è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime. E altresì differito, in relazione alle offerte e al procedimento di verifica dell'anomalia, fino all'aggiudicazione. Per i casi di esclusione del diritto di accesso e di ogni forma di divulgazione, si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 10 **Oggetto dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è la fornitura di servizi di supporto tecnico-professionale e affiancamento al personale dei Settori, finalizzati alla massimizzazione dell'efficienza dei Settori Ragioneria e Bilancio e di tutti i centri di costo degli altri settori, in termini di gestione e trasparenza del Bilancio.

ART. 11

Caratteristiche generali dei servizi di supporto

I servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale saranno svolti dall'aggiudicatario in assoluta assenza di diretta rilevanza esterna dello stesso e dovranno riguardare le attività connesse alla gestione degli atti propedeutici ed al Bilancio dell'Ente così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 che prevede numerose novità nei principi contabili ed in particolare nel nuovo criterio di contabilizzazione delle entrate e delle uscite. Inoltre, l'aggiudicatario fornirà supporto ed assistenza in tutte le attività connesse al monitoraggio del Bilancio ed in tutte le attività del settore Bilancio e Ragioneria. Detti servizi, nei limiti dell'ausilio, affiancamento e supporto saranno svolti, pertanto, sotto la diretta supervisione, controllo e responsabilità del preposto funzionario comunale. L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, con proprie risorse tecniche e competenze, l'erogazione dei servizi di affiancamento e supporto tecnico-professionale strumentali alla gestione del nuovo bilancio da parte del Comune, quali: la formazione e l'assistenza dei dipendenti; il supporto tecnico per la predisposizione di atti e regolamenti in materia di Bilancio; ogni altro servizio idoneo a garantire l'esatto e puntuale svolgimento delle procedure amministrative seguite dagli uffici coinvolti. L'aggiudicatario dovrà altresì segnalare all'Ente ogni iniziativa utile, compresa la sollecita adozione di provvedimenti formali, a razionalizzare ed ottimizzare le azioni di gestione dei settori Ragioneria e Bilancio. A tal proposito uno dei criteri di valutazione riguarderà la completezza della proposta progettuale. L'aggiudicatario, sarà valutato anche per le prestazioni aggiuntive, analoghe o complementari o affini o comunque connesse ai servizi di cui al presente capitolato, che verrà inserire nella propria offerta. Tutti i servizi previsti dal presente capitolato dovranno essere svolti in conformità a quanto stabilito dalle specifiche normative che regolano i singoli adempimenti dei Settori Ragioneria e Bilancio. Tanto è richiesto con riferimento sia alle specifiche normative, note interpretative e regolamenti comunali attualmente vigenti che agli analoghi provvedimenti che eventualmente dovessero essere emanati nel corso della durata dell'appalto.

ART. 12

Organizzazione e logistica dei servizi

L'aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare tutti i servizi affidati con professionalità e mezzi adeguati, assicurando che gli stessi vengano svolti con prontezza, efficienza e senza impedimento alcuno, nel rispetto dei vincoli sorti con la sottoscrizione del contratto, delle regole sancite dal presente capitolato d'oneri, delle modalità indicate nell'offerta tecnica che sarà presentata e delle direttive impartite dalla stazione appaltante. A tal fine l'aggiudicatario s'impegna a fornire detti servizi mediante l'impiego di almeno una unità lavorativa caratterizzata da elevata professionalità in ordine all'uso degli applicativi ed in materia di gestione del bilancio. L'articolazione dell'orario di svolgimento delle prestazioni sarà oggetto di separata definizione tra il dirigente dei Settori interessati ed il rappresentante dell'aggiudicatario, tenendo conto degli orari di lavoro del personale assegnato agli stessi settori. L'aggiudicatario ha l'obbligo di eseguire le attività, di cui al presente capitolato, presso gli uffici dell'Ente, salvo deroghe espresse.

ART. 13

Aggiudicazione

La stazione appaltante, ricevuta dalla commissione giudicatrice la proposta di aggiudicazione, previa verifica ed approvazione della proposta, procede all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto.

ART. 14 **Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 **Riduzione delle garanzie**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei contratti, l'importo della garanzia provvisoria di cui all'articolo 34 e l'importo della garanzia definitiva di cui all'articolo 35 sono ridotti:

- a. del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);
- b. del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure del 20% (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- c. del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
- d. del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione

dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

1. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

a.a) di tipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b.b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

ART. 16 **Stipulazione del contratto**

Divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipulazione del contratto ha luogo entro 30 giorni. L'appaltatore ha diritto di recedere dal contratto se la stipulazione non avviene nel termine indicato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Il contratto non può essere stipulato se non sono decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

ART. 17 **Spese contrattuali**

Tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti alla sottoscrizione del contratto sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 18 **Esecuzione del contratto ed esecuzione in via d'urgenza**

L'esecuzione del contratto ha inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace salvo che la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata. In caso di urgenza, la stazione appaltante può richiedere all'appaltatore di dare esecuzione al contratto anche prima della relativa stipulazione. In tal caso l'appaltatore è obbligato ad intraprendere l'esecuzione anche nelle more dalla stipulazione del contratto. In caso di mancata conclusione del contratto, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate.

L'esecuzione del contratto dovrà avvenire nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza, secondo le disposizioni di seguito riportate.

a) Obbligazioni a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore:

- il pagamento in favore dei propri lavoratori dipendenti e/o collaboratori del trattamento economico e l'applicazione integrale di tutte le norme per come stabilite dai vigenti contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli accordi integrativi del settore di riferimento;
- l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'elenco dettagliato del personale adibito allo svolgimento dei servizi oggetto di gara prima della data di inizio;

L'appaltatore è sempre responsabile, sia nei confronti dell'Amministrazione che verso terzi, dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti e/o collaboratori, della loro formazione ed aggiornamento tecnico-professionale e dell'esecuzione dei servizi assunti.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

b) Obbligazioni a carico della stazione appaltante

Sono a carico della stazione appaltante:

L'Amministrazione curerà i rapporti con il soggetto affidatario mediante il Dirigente degli uffici Bilancio e Ragioneria e/o il funzionario responsabile di ciascuno dei servizi. Al fine di consentire all'affidatario il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'Amministrazione garantirà la massima collaborazione da parte di tutti i preposti e competenti uffici comunali; in particolare renderà disponibile ogni documentazione ed ogni adempimento necessario al corretto espletamento delle attività oggetto dell'appalto.

ART. 19

Direzione dell'esecuzione e vigilanza

La stazione appaltante, a mezzo del RUP, esercita il controllo sulla regolare esecuzione del contratto, impartendo all'appaltatore le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

La direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è affidata al Responsabile del procedimento.

ART. 20

Corrispettivo e pagamenti

A titolo di corrispettivo per tutti i servizi previsti nel presente capitolato, la stazione appaltante corrisponde all'appaltatore l'importo omnicomprensivo con base d'asta pari a Euro 151.200,00, oltre IVA come per Legge, quantificato applicando, all'importo fissato a base d'asta, il ribasso percentuale offerto quale risultante dagli atti di gara.

Il canone, convenuto ed accettato, rappresenta l'integrale pagamento della fornitura dei servizi. Conseguentemente, l'appaltatore non ha null'altro a pretendere, oltre a quanto pattuito dal contratto.

Il corrispettivo mensile verrà liquidato e pagato entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura, mensilmente emessa dall'appaltatore. Tutti i pagamenti eseguiti in favore dell'aggiudicatario saranno

sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136.

ART. 21

Certificato di ultimazione delle prestazioni

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il RUP effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal RUP e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

ART. 22

Subappalto, cottimo e cessione del contratto

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quale la posa in opera della fornitura e i noli a caldo, purché, singolarmente, di importo superiore al 2 per cento dell'importo del contratto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

L'appaltatore, che si avvale del subappalto, deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Il subappalto è ammesso alle condizioni indicate nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

1. **che** l'affidatario, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. **che** l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3. **che** al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, il locatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. **che** non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto o l'affidamento a cottimo lascia comunque impregiudicata, nei confronti della stazione appaltante, la responsabilità dell'appaltatore.

Il pagamento del subappaltatore o del cottimista è a carico dell'aggiudicatario, a cui è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia

delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cattimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cattimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del locatore medesimo. E' vietata la cessione del contratto.

ART. 23 **Tutela del lavoro**

L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 24 **Penalità'**

Nel caso in cui l'appaltatore ometta di fornire i servizi oggetto del presente Capitolato speciale nei termini previsti dallo stesso, viene applicata una penale in misura variabile da un minimo di € 2.000,00 ad un massimo di € 10.000,00.

ART. 25 **Risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempire**

Nel caso in cui non venga attivato il servizio o non vengano rispettati gli obblighi di cui all'art. 18, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione dell'addebito e costituzione in mora, tramite lettera raccomandata A/R, con intimazione ad adempire in un termine non inferiore ad almeno 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente il termine, in assenza di adempimento, il contratto si intenderà risolto.

ART. 26 **Risoluzione di diritto in forza di clausola risolutiva espressa**

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausola risolutiva espressa, le seguenti fattispecie:

- A. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore o coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali;
- B. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Impresa;
- C. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
- D. interruzione non giustificata della fornitura;
- E. subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante;
- F. per motivi di pubblico interesse;
- G. in caso di frode o grave inadempimento nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., ricorrendo la fattispecie della clausola risolutiva espressa, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando il Comune dichiara all'appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva stessa.

Se il contratto si scioglie perché l'esecuzione del servizio è divenuta impossibile per cause non imputabili a nessuno dei contraenti, la stazione appaltante è comunque tenuta a pagare la parte della fornitura già erogata nonché il 70% dei corrispettivi pattuiti fino alla fine del contratto.

ART. 27 **Effetti della risoluzione**

Ai sensi dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite, trattandosi di contratto ad esecuzione continuata.

Art. 28 **Recesso unilaterale del contratto**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 c.c., la stazione appaltante può recedere dal contratto anche se è stata iniziata l'esecuzione.

ART. 29 **Obbligo di riservatezza**

Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall'appaltatore in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Agli effetti della suddetta normativa l'appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento. L'appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

ART. 30 **Sopravvenuta disponibilita' di convenzione Consip**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguiti, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, comma 1, L. 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.a., delle condizioni economiche tali da rispettare i limiti di cui all'art. 26, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'art. 1339 c.c. anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti.

ART. 31
Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, l. n. 136/2010

1. L'esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13 agosto 2010, n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.-

ART. 32
Controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia, derivante dal presente capitolato, è competente in via esclusiva, il Foro di Castrovilliari

ART. 33
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.